

La Consob



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

A cura della
Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Indice:

La CONSOB	Pag.	3
L’Istituzione	”	4
■ L’autonomia organizzativa	”	4
■ L’autonomia funzionale	”	4
L’Organizzazione	”	5
■ La Commissione	”	5
■ Il Presidente	”	5
■ I Commissari	”	5
■ La struttura	”	5
■ Il finanziamento	”	6
■ Le sedi	”	6
■ Web	”	6
I Compiti	”	7
La CONSOB regolamenta	”	7
La CONSOB autorizza	”	8
■ la pubblicazione dei prospetti	”	8
■ l’esercizio dei mercati regolamentati	”	9
■ la quotazione di strumenti finanziari emessi da società di gestione di mercati regolamentati	”	9
■ l’esercizio dell’attività di gestione accentrata	”	10
■ l’esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate	”	10
■ le iscrizioni agli Albi	”	10
■ Intermediari	”	10
■ Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari).....	”	11
■ Revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi	”	11
■ Gestori di portali per la raccolta di capitale di rischio	”	11
La CONSOB controlla	”	12
■ l’informativa societaria	”	12
■ la trasparenza delle proprietà	”	12
■ i documenti contabili delle società quotate	”	13
■ le operazioni di appello al pubblico risparmio	”	14
La CONSOB vigila	”	14
■ sui mercati regolamentati e sulle società di gestione	”	15
■ sul regolare svolgimento delle contrattazioni	”	15
■ sui sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati	”	16

■ sui sistemi di gestione accentrata e di compensazione, liquidazione e garanzia	”	16
■ sugli intermediari autorizzati	”	16
■ sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede	”	17
■ sulle società quotate	”	18
■ sulle operazioni di appello al pubblico risparmio	”	18
■ sui revisori legali	”	18
La CONSOB sanziona	”	18
La CONSOB collabora e coopera	”	18
■ a livello nazionale	”	19
■ con le amministrazioni pubbliche	”	19
■ con gli organismi del mercato	”	19
■ con le associazioni di categoria	”	20
■ con la Guardia di Finanza	”	20
■ con l’Autorità giudiziaria	”	20
■ a livello internazionale	”	20
■ nell’ambito dell’Unione Europea	”	20
■ nell’ambito di organismi internazionali	”	20
■ gli accordi di cooperazione	”	21
La CONSOB comunica	”	21
■ Le risposte ai quesiti	”	22
■ Gli esposti	”	22
■ Il servizio di informazione agli utenti	”	22
■ Il sito internet	”	23
■ L’educazione finanziaria	”	23
■ Le pubblicazioni	”	23
■ La Relazione Annuale	”	23
■ Il Bollettino	”	23
■ Il notiziario "CONSOB <i>INFORMA</i> "	”	24
■ Studi e analisi	”	24
■ Il Risk Outlook	”	24
■ Il Piano Strategico	”	24

La CONSOB...

... è l'autorità di controllo che vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei mercati finanziari italiani; obiettivi della sua attività sono la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, il buon funzionamento e la competitività del sistema finanziario.

A tali fini:

- **regolamenta** la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio;
- **vigila** sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **sanziona** i soggetti vigilati;
- **controlla** le informazioni fornite al mercato dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
- **accerta** eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) e di manipolazione del mercato;
- **collabora** con le altre autorità nazionali e internazionali preposte all'organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari;
- **comunica** con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori.

L'Istituzione

La CONSOB è un'«Autorità indipendente», dotata di una particolare autonomia nello svolgimento delle sue funzioni.

Istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, come amministrazione dello Stato a cui venivano trasferite le funzioni in materia di borse valori fino ad allora svolte dal Ministero del Tesoro e assegnati compiti di controllo sulle società quotate, la CONSOB è diventata un'autorità indipendente undici anni dopo, con la legge n. 281 del 4 giugno 1985, che le ha riconosciuto personalità giuridica di diritto pubblico ed un'ampia autonomia organizzativa e funzionale.

La CONSOB, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche. Entro il 31 maggio successivo il Ministro trasmette la relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. Tale relazione viene inoltre presentata al mercato nel corso di un incontro annuale con gli operatori.

L'autonomia organizzativa La CONSOB disciplina con propri regolamenti la sua organizzazione e il suo funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese. Per questi regolamenti è previsto il controllo di legittimità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' inoltre previsto il controllo della Corte dei Conti sul bilancio consuntivo.

L'autonomia funzionale La CONSOB svolge i compiti che le sono affidati dalla legge, sia emanando regolamenti, sia svolgendo attività amministrativa (autorizzazioni, ispezioni, sanzioni e altri controlli), senza nessun controllo di merito o potere di direzione da parte del Governo.

L'Organizzazione

La Commissione E' l'organo di vertice della CONSOB, ha natura collegiale ed è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri¹.

I suoi componenti sono scelti tra persone in possesso di specifiche competenze ed esperienze nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Essi durano in carica sette anni senza possibilità di riconferma.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Per alcune decisioni è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata (non meno di quattro voti favorevoli)².

Il Presidente Rappresenta la Commissione, mantiene i rapporti con gli organi di Governo, con il Parlamento e con le altre istituzioni nazionali e internazionali; sovrintende all'attività istruttoria; convoca le riunioni della Commissione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; dà istruzioni sul funzionamento degli uffici e direttive per il loro coordinamento.

I Commissari Partecipano alla discussione e alle deliberazioni; presentano proposte sull'attività della Commissione e sul funzionamento della struttura organizzativa, della quale verificano collegialmente l'attività.

La struttura Si articola in Divisioni e Uffici, il cui coordinamento è affidato al Direttore Generale che assiste, inoltre, la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni e assicura lo svolgimento delle attività strumentali dell'Istituto.

¹ L'art. 23, c. 1, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella L. 22.12.2011, n. 214 aveva ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente, il numero dei componenti (a decorrere, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo decreto, dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto). Successivamente, l'art. 22, comma 13, del d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito con legge 11.8.2014, n. 114, ha soppresso il citato art. 23, comma 1, del d.l. 6.12.2011, n. 201 ripristinando a cinque il numero dei componenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 90 del 24.6.2014 (19 agosto 2014).

² L'art. 23, commi 2 bis e 2 ter del D.L. 6.12.2011, n. 201 aveva eliminato la maggioranza qualificata per talune decisioni della Commissione. Successivamente, l'art. 22, comma 14, del d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito con legge 11.8.2014, n. 114, ha ripristinato la maggioranza qualificata per alcune specifiche deliberazioni (a decorrere, secondo quanto previsto dal comma 16 del medesimo art. 22 del decreto, dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti).

Il finanziamento Avviene principalmente attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato. È anche previsto un fondo nel bilancio dello Stato.

La CONSOB segnala al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio fabbisogno finanziario per l'anno successivo, indicando la previsione delle entrate contributive per lo stesso anno.

La CONSOB provvede autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, sulla base del bilancio di previsione approvato annualmente dalla Commissione. Il bilancio consuntivo, approvato entro il 30 aprile di ogni anno, è pubblicato dalla CONSOB nel proprio Bollettino e diffuso attraverso gli altri mezzi di comunicazione.

Le sedi

- ***Sede centrale:***
Via G.B. Martini, 3 – 00198 ROMA
tel. +39 06 84771 – fax +39 06 8417707

- ***Sede secondaria operativa:***
Via Broletto, 7 – 20121 MILANO
tel. +39 02 724201 – fax +39 02 89010696

Web <http://www.consob.it>

I Compiti

La CONSOB regolamenta...

- la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e i comportamenti che devono essere tenuti dagli intermediari e dai promotori finanziari nei rapporti con gli investitori
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte delle società di gestione del risparmio (Sgr) gli obblighi di comportamento che le società devono rispettare nello svolgimento dell'attività
- la redazione e la pubblicazione dei prospetti e dei documenti d'offerta e le procedure per lo svolgimento delle relative operazioni
- gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati
- le modalità e i termini di diffusione al pubblico, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate
- i requisiti di risorse finanziarie delle società di gestione dei mercati regolamentati e delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari e le rispettive attività connesse e strumentali
- i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici
- la redazione e la pubblicazione dell'informativa contabile da parte delle società quotate
- i requisiti di indipendenza dei revisori, la revisione contabile dei gruppi ed il controllo di qualità svolto su enti di interesse pubblico
- i requisiti per l'iscrizione nel registro dei portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line (equity crowdfunding)
- l'organizzazione e funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB (in seguito: Arbitro per la risoluzione delle controversie finanziarie - Acf)

L'efficienza del mercato finanziario dipende anche dall'insieme delle regole che lo disciplinano.

Requisiti essenziali di una regolamentazione moderna e sensibile alle spinte innovative del mercato e alle esigenze di chi in esso opera sono la flessibilità, la sua generale comprensione e la semplificazione degli adempimenti posti a carico degli operatori.

La CONSOB si ispira a tali criteri-guida nell'esercizio dei numerosi poteri regolamentari che le sono stati attribuiti.

**La CONSOB
autorizza ...**

- la pubblicazione dei prospetti
- l'esercizio dei mercati regolamentati
- la quotazione di strumenti finanziari emessi da società di gestione dei mercati regolamentati
- l'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari
- l'esercizio dei servizi di diffusione e di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate
- le iscrizioni agli Albi

...la pubblicazione dei prospetti Per compiere scelte di investimento consapevoli è necessario che gli investitori dispongano di un'informazione completa e corretta.

E' per questo che chi intende effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari deve preventivamente predisporre un prospetto, di cui la CONSOB autorizza la pubblicazione dopo aver verificato la completezza nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni che esso contiene. La CONSOB autorizza inoltre la pubblicazione dei prospetti di ammissione a quotazione nei mercati regolamentati di nuovi titoli.

I prospetti autorizzati dalla CONSOB sono validi per effettuare offerte al pubblico negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

...l'esercizio dei mercati regolamentati L'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati ha carattere d'impresa ed è svolta da società per azioni.

La CONSOB autorizza tali società all'esercizio dei mercati regolamentati e le iscrive in un Albo, se in possesso di specifici requisiti finanziari, se i relativi organi amministrativi e di controllo interno soddisfano determinati requisiti di onorabilità e professionalità e se in possesso di un programma che ne illustri le attività e la struttura organizzativa.

La CONSOB approva inoltre il regolamento di ciascun mercato regolamentato, dopo averne verificato la conformità alla disciplina comunitaria, l'idoneità ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

I mercati regolamentati autorizzati sono iscritti in un elenco, mentre in una sua sezione sono iscritti i mercati esteri riconosciuti dall'ordinamento comunitario.

...la quotazione di strumenti finanziari emessi da società di gestione di mercati regolamentati E' previsto che la società di gestione possa negoziare propri strumenti finanziari nei mercati regolamentati da essa gestiti.

L'ammissione, l'esclusione e la sospensione delle negoziazioni di tali strumenti è disposta dalla CONSOB, purché il regolamento del mercato assicuri la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

...l'esercizio dell'attività di gestione accentrata
L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari è svolta da società per azioni autorizzate dalla CONSOB.

Per ottenere l'autorizzazione tali società devono possedere specifici requisiti di capitale e il sistema di gestione accentrata deve presentare le caratteristiche stabilite dalla CONSOB.

...l'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate
La CONSOB autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate e stoccaggio centralizzato. In assenza di soggetti autorizzati, la stessa gestisce e organizza il servizio di stoccaggio centralizzato in via diretta.

...le iscrizioni agli Albi
La prestazione dei servizi di investimento e lo svolgimento delle funzioni di revisione legale nelle società quotate nei mercati regolamentati sono svolti da operatori dotati di specifici requisiti.

■ *Intermediari*
La prestazione nei confronti del pubblico dei servizi di investimento (negoziante per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento, con o senza assunzioni di garanzia, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione) è riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare (Sim), alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio (Sgr) e alle banche autorizzate dalla Banca d'Italia, alle banche comunitarie ed extracomunitarie e agli agenti di cambio.

La CONSOB autorizza le Sim all'esercizio di uno o più servizi di investimento, iscrivendole in un Albo se in possesso di specifici requisiti patrimoniali e se i loro organi amministrativi e di controllo sono dotati dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità.

■ *Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede* Per l'offerta fuori sede dei prodotti finanziari e dei propri servizi gli intermediari devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che, dopo aver superato l'esame di idoneità, sono iscritti in un Albo, tenuto – a partire dal 1° gennaio 2009 - dall'Organismo per la tenuta dell'albo (ora Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari – Ocf). In presenza di particolari requisiti l'iscrizione avviene di diritto.

■ *Revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi* In base all'art. 43, comma 9, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, fino all'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del regolamento di cui all'art. 34, comma 1 del medesimo decreto, la Consob provvede, in via transitoria, all'iscrizione di tali soggetti in un'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti con Delibera n. 17439 del 27 luglio 2010, successivamente modificata con Delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.

Dal 13 settembre 2012 il Registro dei revisori legali è tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef); detti revisori devono essere in possesso di requisiti che ne assicurano l'indipendenza e l'idoneità tecnica.

I revisori legali iscritti nel suddetto Registro svolgono le funzioni di controllo contabile presso le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e presso altri soggetti che operano sul mercato finanziario (Sim, Sgr, società che sollecitano investimenti in prodotti finanziari, ecc.).

■ *Gestori di portali per la raccolta di capitale di rischio* La raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line (cd. equity crowdfunding) deve essere effettuata da soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Consob.

**La CONSOB
controlla...**

- l'informativa che le società quotate forniscono al mercato
- la trasparenza delle proprietà
- i documenti contabili delle società quotate
- le operazioni di appello al pubblico risparmio (offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita e offerte pubbliche di acquisto e scambio)

Un mercato di prodotti finanziari può dirsi efficiente quando tutti gli operatori professionali e i risparmiatori sono messi nella condizione di decidere se e quali investimenti effettuare sulla base di un quadro informativo chiaro, esauriente e tempestivamente aggiornato.

E' per questo che le società con titoli quotati nei mercati regolamentati devono fornire al pubblico:

- un'informazione continua (fatti o eventi rilevanti non di pubblico dominio e idonei a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari);
- un'informazione sulle operazioni di finanza straordinaria (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, ecc.);
- un'informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, altri documenti contabili).

Obblighi informativi sono previsti anche per gli emittenti prodotti finanziari non quotati che sono "diffusi tra il pubblico in misura rilevante".

...l'informativa societaria La CONSOB controlla che le informazioni fornite al mercato dalle società quotate siano complete e corrette, richiedendo alle stesse società la diffusione di notizie e dati integrativi quando ciò sia necessario per consentire agli investitori consapevoli scelte di investimento.

La CONSOB può eseguire ispezioni presso le stesse società e assumere notizie e chiarimenti dai relativi organi amministrativi e di controllo.

...la trasparenza delle proprietà Per assicurare un'adeguata informazione del mercato è necessario che sia resa trasparente anche la struttura proprietaria delle società quotate, vale a dire la loro composizione azionaria.

A tale scopo è previsto l'obbligo, per chiunque partecipa al capitale di una società quotata, di comunicare alla CONSOB - che ne cura la successiva diffusione al pubblico - le partecipazioni pari o superiori al tre per cento del capitale sociale e ad altre percentuali fissate dalla CONSOB stessa.

Chi non effettua tali comunicazioni non può esercitare il diritto di voto; la CONSOB può impugnare le deliberazioni assembleari assunte con il voto determinante di chi avrebbe dovuto astenersi.

...i documenti contabili delle società quotate La CONSOB esamina i documenti contabili delle società quotate e il suo controllo si aggiunge a quello effettuato dai revisori legali iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I revisori legali esprimono con apposite relazioni un giudizio sui bilanci e verificano:

- la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- che il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti svolti dai revisori legali stessi e siano conformi alle norme che li disciplinano.

La CONSOB può impugnare il bilancio certificato di una società quotata, per quanto riguarda il suo

contenuto e le relative valutazioni

...le operazioni di
appello al
pubblico risparmio

La CONSOB controlla che le offerte pubbliche di sottoscrizione e di vendita e le offerte pubbliche di acquisto e di scambio siano svolte nel rispetto delle regole previste dalle leggi e dai regolamenti.

A questo scopo la CONSOB svolge un controllo preventivo sui contenuti e sulle modalità di diffusione del prospetto e del documento d'offerta e un controllo successivo finalizzato ad assicurare il rispetto delle regole di correttezza e di trasparenza durante lo svolgimento delle operazioni.

**La CONSOB
vigila...**

- sui mercati regolamentati e sulle società di gestione
- sul regolare svolgimento delle contrattazioni nei mercati regolamentati
- sui sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati
- sui sistemi di gestione accentrata e di compensazione, liquidazione e garanzia
- sui servizi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate
- sugli intermediari autorizzati
- sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
- sulle società quotate
- sui soggetti che promuovono offerte al pubblico di prodotti finanziari
- sui revisori legali

...sui mercati regolamentati e sulle società di gestione La CONSOB adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, anche sostituendosi, nei casi di necessità e di urgenza, alle società di gestione dei mercati regolamentati.

Verifica che le regole fissate dalle società di gestione siano idonee ad assicurare le stesse finalità; a tale scopo individua gli adempimenti informativi e i requisiti di organizzazione, con riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori. La CONSOB può eseguire ispezioni e inoltre revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in caso di inerzia nell'utilizzo dell'autorizzazione o violazione delle disposizioni previste.

La CONSOB applica sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli esponenti aziendali e dei dipendenti delle società di gestione che non osservano le regole di disciplina dei mercati regolamentati.

...sul regolare svolgimento delle contrattazioni Determinate categorie di soggetti, per le funzioni che svolgono, sono a conoscenza di notizie e dati non ancora pubblici e, quindi, vengono a trovarsi in una situazione di privilegio informativo. A questi soggetti - e a chiunque sia comunque venuto a conoscenza di informazioni riservate e sia consapevole della loro riservatezza - è vietato compiere operazioni su strumenti finanziari quotati avvalendosi di tali notizie.

Sempre a tutela del regolare svolgimento delle contrattazioni è vietato divulgare notizie esagerate o tendenziose ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici (manipolazione di mercato).

La CONSOB accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto per verificare violazioni delle norme in materia di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato.

In caso di accertamento dell'illecito di insider trading o di manipolazione del mercato la CONSOB applica ai soggetti colpevoli la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria (quest'ultima può consistere, ad esempio, nella perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali).

...sui sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati

La CONSOB vigila sui sistemi multilaterali di negoziazione e sugli internalizzatori sistemati. Nell'ambito delle sue funzioni, la CONSOB può:

- individuare i requisiti minimi di regolamento;
- sospendere o escludere gli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni;
- regolamentare i criteri di pubblicazione delle informazioni su quotazioni e ordini.

...sui sistemi di gestione accentrata e di compensazione, liquidazione e garanzia

La CONSOB vigila sui sistemi di gestione accentrata degli strumenti finanziari e su quelli di compensazione, di liquidazione e di garanzia per assicurare la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori.

Può chiedere alle società di gestione e agli operatori di comunicare dati e notizie ed eseguire ispezioni.

Applica sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti vigilati, degli esponenti aziendali e dei dipendenti delle società di gestione che non osservano le regole per lo svolgimento delle relative attività.

...sugli intermediari autorizzati

Per assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di strumenti finanziari, la CONSOB può:

- chiedere agli intermediari la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e di documenti;

- assumere notizie e chiarimenti dagli esponenti aziendali per accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;
- effettuare ispezioni;
- ordinare agli intermediari di porre termine ad irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento e vietare loro di intraprendere nuove operazioni quando le violazioni commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero sia urgente tutelare interessi degli investitori;
- sospendere in via d'urgenza gli organi amministrativi delle Sim e delle Sgr quando vi siano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati e nominare un commissario incaricato della gestione nei casi in cui risultino gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi violazioni di norme;
- applicare sanzioni amministrative pecuniarie agli esponenti aziendali e ai dipendenti della società che non osservano le regole per la prestazione dei servizi di investimento in strumenti finanziari;
- proporre al Ministero dell'economia e delle finanze che gli intermediari siano sottoposti ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa.

...sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede La CONSOB verifica che i comportamenti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari) nei confronti dei risparmiatori siano diligenti, corretti e trasparenti.

Adotta nei loro confronti provvedimenti cautelari (sospensioni dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 60 giorni o, in casi determinati, anche di un anno) e applica sanzioni di diverso tipo (che vanno dal richiamo alla radiazione dall'albo).

...sulle società quotate La CONSOB verifica il rispetto da parte delle società quotate degli obblighi di informazione del mercato e applica sanzioni a carico degli esponenti aziendali delle società che violano tali obblighi.

...sulle operazioni di appello al pubblico risparmio La CONSOB sospende e vieta lo svolgimento di operazioni di appello al pubblico risparmio (offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita e offerte pubbliche di acquisto e scambio) quando non vengono osservate le norme che le disciplinano; applica inoltre sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei trasgressori.

...sui revisori legali La CONSOB richiede ai revisori legali iscritti nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Esegue ispezioni e raccomanda principi e criteri da adottare per la revisione legale.

In caso di gravi irregolarità nello svolgimento delle funzioni di revisione e certificazione dei bilanci, applica sanzioni ai revisori legali (sanzioni pecuniarie; intimazione a non avvalersi, per un periodo determinato, delle persone che hanno commesso le irregolarità; divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni; revoca dell'incarico; cancellazione dal Registro in caso di irregolarità particolarmente gravi).

La CONSOB sanziona... ■ i soggetti vigilati in caso di violazione delle norme

La CONSOB collabora e coopera... ■ a livello nazionale
■ a livello internazionale

- **a livello nazionale** All'organizzazione e al funzionamento del mercato finanziario italiano concorrono le autorità pubbliche di settore e vari organismi del mercato. La coerenza e la funzionalità complessive della loro azione sono assicurate anche da rapporti di collaborazione, che si manifestano attraverso la formulazione di proposte, l'espressione di pareri e intese, lo scambio di informazioni.

...con le
amministrazioni
pubbliche

- **Il Ministero dell'economia e delle finanze**

La CONSOB fornisce il proprio parere tecnico sulle disposizioni regolamentari per la cui adozione è competente il Ministero (requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali degli intermediari e dei promotori finanziari, ecc.).

- **La Banca d'Italia, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Ivass, e l'Antitrust**

La CONSOB scambia con la Banca d'Italia, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Ivass e l'Antitrust le informazioni necessarie per lo svolgimento della rispettiva attività di vigilanza attraverso la stipula di protocolli d'intesa e l'istituzione di comitati di coordinamento.

La CONSOB esprime intese o pareri sui provvedimenti in materia di intermediazione mobiliare di competenza della Banca d'Italia, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e dell'Ivass.

- **Le altre Amministrazioni pubbliche**

La CONSOB collabora con le altre amministrazioni pubbliche italiane mediante lo scambio di informazioni, nei limiti consentiti dal segreto d'ufficio.

...con gli organismi
del mercato

I rapporti con gli organismi del mercato sono disciplinati dalle norme che assegnano alla CONSOB funzioni di vigilanza. Sono, peraltro, attive anche

forme di collaborazione, che hanno come obiettivo quello di concorrere alla realizzazione delle condizioni per un adeguato funzionamento e sviluppo del mercato finanziario.

...con le associazioni di categoria La CONSOB intrattiene rapporti di collaborazione con le associazioni rappresentative dei consumatori e di categorie professionali, delle cui osservazioni e valutazioni tiene conto nello svolgimento dei propri compiti.

...con la Guardia di Finanza La CONSOB scambia informazioni e si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza per lo svolgimento di indagini e di accertamenti strumentali alla realizzazione dei suoi compiti istituzionali.

...con l'Autorità giudiziaria La CONSOB scambia informazioni con l'Autorità giudiziaria e segnala i fatti accertati nello svolgimento della propria attività, quando essi possono assumere rilevanza penale.

■ **a livello internazionale** La collaborazione a livello internazionale si svolge sia in ambito comunitario, sia attraverso la partecipazione alla IOSCO (International Organization of Securities Commissions) e la stipula di accordi bilaterali con altre autorità di controllo.

...nell'ambito dell'Unione Europea La CONSOB partecipa attivamente ai lavori che si svolgono in sede europea per la elaborazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza.

Presta la necessaria collaborazione alle autorità competenti dei Paesi dell'Unione Europea secondo la normativa comunitaria e, in mancanza di tale disciplina, in forza di accordi di cooperazione.

...nell'ambito di organismi internazionali La CONSOB è membro della IOSCO (di cui fanno parte attualmente le autorità di controllo dei mercati mobiliari di più di 100 Paesi) e dell'ESMA (già CESR,

di cui fanno parte le Autorità di controllo dei Paesi dell'Unione europea) e partecipa ai lavori che si tengono presso altre organizzazioni internazionali in materia di servizi finanziari, quali l'OCSE e la WTO.

...gli accordi di cooperazione Stipula con le Autorità di controllo dei mercati finanziari di altri Paesi accordi ed intese per la collaborazione e lo scambio di informazioni.

Attualmente sono in vigore numerosi accordi, che hanno come scopo l'assistenza reciproca per la repressione di comportamenti illeciti sui mercati e per il rispetto da parte degli operatori degli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti del mercato e degli investitori.

**La CONSOB
comunica...**

- fornendo risposte ai quesiti
- riscontrando gli esposti
- mediante il servizio di informazione agli utenti
- attraverso il sito internet
- tramite le iniziative di educazione finanziaria
- con le pubblicazioni

L'attività di comunicazione è fra gli strumenti primari dell'azione della CONSOB. La diffusione ampia ed agevole delle informazioni sull'attività dell'Istituto e sui dati in suo possesso, la realizzazione di iniziative orientate ad incentivare presso i risparmiatori la conoscenza delle regole che presiedono al funzionamento del mercato mobiliare sono attività che la CONSOB reputa necessarie per sviluppare la cultura finanziaria del pubblico e per rafforzarne la capacità di autotutela.

La CONSOB ha progressivamente ampliato gli

strumenti di informazione e comunicazione verso l'esterno, con l'obiettivo di fornire un servizio di relazioni con il pubblico efficiente, tempestivo e al passo con l'evoluzione tecnologica.

Le risposte ai quesiti La CONSOB fornisce risposta ai quesiti interpretativi di norme di legge e di regolamento formulati dagli operatori del mercato, dalle associazioni di categoria e da quelle rappresentative dei risparmiatori.

Tale attività, pur non rientrando tra i compiti istituzionali, concorre al loro migliore svolgimento, in quanto fornisce indirizzi applicativi di norme e rende omogenei i comportamenti degli operatori, contribuendo così ad una migliore tutela degli investitori.

Gli esposti La CONSOB riceve esposti con i quali sono segnalati fatti o comportamenti dei soggetti vigilati ritenuti non corretti.

Gli esposti sono per la CONSOB una fonte d'informazione utile per lo svolgimento della sua attività di vigilanza e possono concorrere ad accertare e correggere comportamenti e pratiche irregolari.

La CONSOB non può tuttavia dare diretta tutela ai diritti patrimoniali di chi presenta un esposto. Per questo occorre rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Compito della CONSOB, infatti, è quello di verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti e sanzionarli, nel più generale interesse della tutela del pubblico risparmio.

Il servizio di informazione agli utenti Contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della CONSOB è possibile acquisire informazioni e chiarimenti sull'attività istituzionale, avere notizie sull'effettiva iscrizione di un intermediario o di un promotore finanziario ai rispettivi Albi, ricevere documentazione su provvedimenti ed orientamenti interpretativi definiti dalla Commissione.

Il sito internet Il sito internet (*www.consob.it*), attivo dal 1998, costituisce un potente strumento informativo rivolto a soddisfare non solo le richieste degli operatori specializzati ma anche del pubblico.

Accesso, consultazione e acquisizione dei dati ad uso informativo sono completamente gratuiti.

L'educazione finanziaria E' una specifica articolazione dell'attività di comunicazione della CONSOB. Nell'Area "Investor education" del sito internet vengono forniti alcuni strumenti per conoscere meglio i prodotti finanziari e orientarsi più agevolmente nelle scelte di investimento.

Le pubblicazioni ■ **La Relazione Annuale**

Illustra l'attività svolta nell'anno precedente, le questioni in corso, gli indirizzi e le linee programmatiche che la Commissione intende seguire.

■ **Il Bollettino**

Con cadenza quindicinale, riporta i testi dei provvedimenti e delle decisioni adottati dalla Commissione nel periodo di riferimento, nonché altre notizie sull'attività istituzionale (riferimenti su prospetti relativi ad operazioni di offerta al pubblico e di quotazione nei mercati regolamentati depositati presso l'archivio CONSOB e su documenti d'offerta relativi ad opa, ecc.). Dal gennaio 2009, il Bollettino ufficiale della CONSOB è pubblicato solo in formato elettronico in un'apposita sezione del sito web, che viene alimentata progressivamente con gli atti adottati. L'individuazione dei documenti è agevolata dalla disponibilità di un motore di ricerca che offre chiavi di ricerca, anche combinate, per periodo, contenuto, data, materia, tipologia del provvedimento.

■ **Il notiziario "CONSOB *INFORMA*"**

Contiene una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e altre informazioni sull'attività CONSOB; è pubblicato settimanalmente, per fornire al pubblico e agli operatori un'informazione tempestiva e continua.

■ **Studi e analisi: I Quaderni di Finanza, Discussion papers, Position papers**

Contengono i lavori di ricerca prodotti o promossi dall'Istituto e raccolgono gli interventi istituzionali e gli atti di convegni su materie di particolare rilevanza per la CONSOB.

■ **Il Risk Outlook**

È un documento con cadenza semestrale in cui si analizzano i fenomeni di natura congiunturale e i trend che caratterizzano l'evoluzione dei mercati finanziari.

■ **Il Piano Strategico**

Il Piano strategico triennale definisce gli obiettivi che la Consob ritiene prioritari alla luce dello scenario economico e del quadro normativo e individua le azioni che consentono di migliorare l'efficienza delle risorse umane e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi istituzionali.